

N. 3203

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1998

Istituzione e disciplina del parco paleontologico
e naturalistico del Sannio

ONOREVOLI SENATORI. — Agli inizi degli anni '80, a Pietraroja, in provincia di Benevento, territorio suggestivo per gli stupendi scorci paesaggistici del Matese e per la fisionomia naturale dei luoghi singolari del Monte Mutria, fu scoperto un fossile, un reperto eccezionale, l'unico esemplare di dinosauro italiano.

L'organismo del rarissimo animale, in ottimo stato di conservazione, dal nome scientifico «*Scipionyx samniticus*», risale, secondo gli studiosi di paleontologia, a circa 113 milioni di anni.

È questa una delle scoperte paleontologiche più importanti del secolo: l'esemplare, un cucciolo di poche settimane di vita, presenta ben visibili non solo l'apparato scheletrico ma anche gli organi interni.

La scoperta, l'esame e l'annuncio dell'eccezionale reperto, nel richiamare interessi scientifici e culturali in campo internazionale (come riportati dalle riviste «*Nature*» e «*Time*»), hanno pure sollevato intensa attenzione sul contesto geografico sannita, ove da anni è stato individuato nel sito di Pietraroja un esteso patrimonio di fossili animali e vegetali e organizzata un'area geopaleontologica.

Di qui l'esigenza di una iniziativa legislativa per valorizzare i beni paleontologici e naturalistici del Sannio. Si potrà creare una struttura museale, con laboratori di studio e ricerca e aule didattiche, che raccolga l'intero patrimonio paleontologico sannita, percorsi di storia naturale, archeologia industriale, in cui rappresentazioni grafiche e ricostruzioni plastiche esaltino le evidenze scientifiche.

Un centro, quindi, che valorizzi efficacemente i giacimenti fossiliferi di Pietraroja, di Baselice, del Taburno-Camposauro e delle altre località sannite nonchè le testimo-

nianze della storia geologica del meridione d'Italia; uno spazio di cultura e di formazione scientifica, collegato alle Università della Campania e del Molise; un luogo di ospitalità per i gruppi docenti e discenti dei vari livelli scolastici che vogliono accedere a progetti, attentamente programmati sul piano metodologico e didattico; e, infine, un polo di accoglienza per flussi turistici di visitatori sempre più aperti ed attenti a leggere e scoprire le risorse naturali, le vocazioni e le attitudini culturali del territorio.

Il disegno di legge, all'articolo 1, prevede l'istituzione del parco naturalistico del Sannio ai fini della conservazione del patrimonio paleontologico, archeologico e naturalistico, non solo del comune di Pietraroja ma anche delle aree sannite che, per il loro interesse archeologico, culturale e turistico, appaiono meritevoli di tutela.

All'articolo 2 viene, pertanto, specificato ciò che si intende per patrimonio paleontologico e naturalistico mentre nell'articolo 3 vengono elencate le finalità, in funzione delle quali dovrà essere gestito il parco. Oltre alla tutela del patrimonio paleontologico e naturalistico, come più volte specificato, funzione del parco è quella di promuoverne e divulgarne la conoscenza; promuovere iniziative di turismo culturale e scolastico e corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato.

L'articolo 4 stabilisce che l'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente. Organi dell'Ente sono: il presidente, il consiglio direttivo, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 5 prevede che le risorse finanziarie dell'Ente, destinate alle finalità istitu-

tive dell'Ente parco, siano tratte dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, dai contributi della regione Campania e degli enti pubblici oltre che dai contributi di privati cittadini.

L'articolo 6, invece, dispone che l'Ente parco venga finanziato tra gli anni 1998 e

2000 con un contributo di 10 miliardi di lire così ripartiti: lire 4 miliardi per l'anno 1998 e lire 3 miliardi sia per l'anno 1999 che per l'anno 2000.

Gli stanziamenti a decorrere dall'anno 2001 sono determinati con legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del parco paleontologico e naturalistico di Pietraroja)

1. Ai fini della salvaguardia e del recupero, della valorizzazione, della fruizione e della conservazione del patrimonio paleontologico e naturalistico esistente nell'area di Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita, del Taburno-Camposauro e di Baselice, in provincia di Benevento, è istituito il parco naturalistico di Pietraroja, di seguito denominato «parco».

2. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentiti la regione Campania, le Università della Campania, e gli enti locali interessati, sono individuati i confini del parco.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua le ulteriori aree, limitrofe a quelle di cui al comma 1, che per il loro preminente interesse ambientale, culturale e turistico appaiono meritevoli di tutela.

Art. 2.

(Patrimonio paleontologico e naturalistico)

1. Costituiscono il patrimonio del parco le presenze emergenti, le riserve del sottosuolo, nonché i resti, i beni e le altre tracce di vita e dell'esistenza umana del passato, comunque rientranti nel patrimonio naturalistico e storico-culturale del territorio del Sannio.

2. Il parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'arti-

colo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

(Finalità)

1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco deve essere gestito in funzione delle seguenti finalità:

a) tutelare il complessivo patrimonio paleontologico e naturalistico compreso nell'area del parco;

b) migliorare le conoscenze e la fruibilità dei siti attraverso scavi e ricerche condotti all'interno di aree delimitate;

c) promuovere e diffondere, anche tramite le tecnologie multimediali, la conoscenza del patrimonio ambientale e culturale, il cui diritto di immagine è attribuito all'Ente parco;

d) promuovere iniziative di turismo culturale e scolastico, anche attraverso la creazione e la gestione di attrezzature sociali volte a fini didattici, culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco stesso;

e) promuovere il recupero e l'adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nell'area del parco;

f) promuovere corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato per attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione del patrimonio paleontologico e naturalistico.

Art. 4.

(Ente parco)

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

3. L'organico funzionale dell'Ente parco è costituito da un direttore, due assistenti, un funzionario amministrativo e un tecnico.

4. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su una terna proposta dal presidente della regione Campania, sentiti l'Università del Sannio e gli enti locali interessati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

5. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente ed è composto da:

a) il soprintendente ai beni archeologici competente per territorio o un suo delegato;

b) il soprintendente ai beni ambientali ed architettonici competente per territorio o un suo delegato;

c) due rappresentanti del comune di Pietraroja;

d) un rappresentante della Comunità montana del Titerno;

e) un rappresentante dell'Università del Sannio;

f) un rappresentante del comune di Baselice.

6. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, elabora lo sta-

tuto dell'Ente, che è adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e approva appositi programmi pluriennali di intervento per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

7. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso l'organizzazione interna e le forme di pubblicità degli atti.

8. Il comitato scientifico è composto da:

a) tre rappresentanti dell'Università del Sannio;

b) un rappresentante dell'Università del Molise;

c) un rappresentante dell'Università di Napoli «Federico II»;

d) un rappresentante dell'Università di Salerno;

e) un rappresentante della regione Campania;

f) due esperti nazionali e uno internazionale indicati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

9. Il comitato scientifico svolge funzioni di consulenza nei confronti del consiglio direttivo ai fini della definizione del quadro di riferimento scientifico e delle linee di orientamento per la ricerca, conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio geo-paleontologico del Sannio. Il suo funzionamento è regolato dallo statuto dell'Ente parco.

10. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato.

11. Gli organi dell'Ente, ad esclusione dell'organico funzionale, durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

12. Il consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per i problemi specifici nei settori di attività dell'Ente. Esso può altresì stipulare accordi di programma con isti-

tuzioni culturali e soggetti privati che operano nei settori di intervento.

13. Per l'attuazione di specifici interventi o di attività determinate, limitate nel tempo, l'Ente può fare ricorso con priorità a lavoratori già ammessi al trattamento di integrazione salariale o inseriti nelle liste di mobilità ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56.

Art. 5.

(Gestione finanziaria)

1. Le risorse finanziarie dell'Ente parco, destinate alle finalità istitutive, sono:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della regione Campania e degli enti pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come modificato dall'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative, e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco.

2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche dell'Ente parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tal fine la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quella di altra natura e provenienza.

Art. 6.

(Finanziamento dello Stato)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è concesso un contributo all'Ente parco pari a lire 10 miliardi per gli anni 1998-2000, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1998, lire 3 miliardi per l'anno 1999, lire 3 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli stanziamenti in favore dell'Ente parco, a decorrere dall'anno 2001, sono determinati dalla legge finanziaria.

